«S T A T U T O

PREMESSA

Etra S.p.A. con sede in Bassano del Grappa (VI), società a partecipazione pubblica avente ad oggetto lo svolgimento di servizi pubblici locali e attività in favore delle collettività di riferimento dei Comuni soci nei settori ambientale, del servizio idrico integrato, energetico, dell'igiene e gestione del patrimonio urbano, in vista degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE (cosiddetta "direttiva nitrati") di protezione del suolo e delle acque dall'inquinamento da nitrati si è fatta promotrice della costituzione della presente Società, avente ad oggetto principale la realizzazione di un impianto interaziendale di produzione di biogas in codigestione anaerobica mediante la trasformazione e valorizzazione dei reflui e biomasse provenienti da aziende agricole socie e prodotte sul proprio fondo, realizzando la trasformazione dei prodotti delle stesse sulla base di un approccio integrato di sistema, diretto a gestire l'intero ciclo dell'azoto contenuto nell'effluente zootecnico, dal momento della produzione al momento in cui, dopo la trasformazione/valorizzazione ritorna al suolo, acqua, aria e richiede sotto il profilo impiantistico investimenti di carattere aziendale e interaziendale. Per il perseguimento dei suesposti obiettivi di interesse generale, di salvaguardia e miglior tutela dall'inquinamento ambientale, strutturalmente funzionali all'esercizio dei servizi svolti sul Territorio da Etra S.p.A. e al perseguimento delle finalità istituzionali di quest'ultima, la Società, inizialmente costituita da Etra S.p.A. per l'avvio del procedimento amministrativo autorizzatorio alla realizzazione dell'impianto, avrà successivamente come soci Etra S.p.A. quale socio di maggioranza a partecipazione pubblica (che esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui suoi servizi) nonché la pluralità degli allevatori conferenti i reflui (fino al 20% del capitale sociale) da individuare a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, le associazioni di categoria rappresentative degli allevatori soci (fino al 10% del capitale sociale) oltre al Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta (fino al 5% del capitale sociale) quale ente pubblico operante nel territorio ove è sito l'impianto.

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1
(Denominazione)

1.1 E' costituita una società agricola a responsabilità limitata sotto la denominazione:

[E.B.S. - Etra Biogas Schiavon società agricola a responsabilità limitata]

(di seguito, la "**Società"**).

Articolo 2
(Sede)

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Cittadella.

2.2 La Società può istituire, trasferire e sopprimere - in Italia e all'estero - sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie, depositi, stabilimenti e dipendenze di ogni genere.

2.3 Il domicilio (per tale intendendosi anche il numero di *telefax* e l'indirizzo di posta elettronica) dei soci e degli amministratori, nonché dei sindaci e del revisore (se nominati), per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3
(Oggetto)

3.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., diretta alla coltivazione di fondi agricoli e dell'attività connessa di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti e prodotti chimici ottenuti da produzioni vegetali provenienti dal fondo, oltre che dalle aziende agricole socie e da terzi. Inoltre la Società potrà trattare, commercializzare ed effettuare la distribuzione agronomica dei sottoprodotti derivanti dall'attività connessa di produzione e cessione di energia elettrica e calorica e acquistare e/o condurre fondi rustici per lo svolgimento dell'attività sociale.

3.2 L'attuazione dell'oggetto sociale si svolge anche con riferimento alla normativa nazionale e regionale di attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 (c.d. "direttiva nitrati"), con la finalità di abbattere l'azoto di origine zootecnica nel territorio di riferimento dei soci pubblici che indirettamente partecipano alla Società, con beneficio delle relative collettività.

Articolo 4
(Durata)

4.1 La durata della Società è fissata fino al trentuno (31) dicembre (12) duemilatrenta (2030).

TITOLO II
CAPITALE - RECESSO - FINANZIAMENTI

Articolo 5
(Capitale)

5.1 Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila).
5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di crediti, opere e in natura, nel rispetto degli articoli 2464 e 2465 del codice civile.
5.3 Fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'articolo 2482-*ter* del codice civile, l'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tale caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta in ogni caso il diritto di recesso. Il diritto di sottoscrivere quote di nuova emissione non spetta per quelle quote che, secondo la decisione dei soci in sede di delibera di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tale caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.
5.4 Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-*bis*, secondo comma, del codice civile.

Articolo 6
(Quote di partecipazione e prestazioni accessorie)

6.1 Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.
6.2 Ai sensi dell'art. 2468 terzo comma del codice civile è consentita l'attribuzione a singoli soci o gruppi di soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili. In tal senso sono attribuiti al socio partecipato direttamente o indirettamente da enti pubblici, che detenga una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale, i diritti previsti dai successivi punti 7.3.
I particolari diritti attribuiti a singoli soci o gruppi di soci possono essere modificati con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale e dell'unanimità dei soci aventi tali particolari diritti. Il Trasferimento della partecipazione da parte del socio cui siano attribuiti individualmente "particolari diritti" di cui al punto precedente comporta l'estinzione degli stessi; anche in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono.
6.3 I soci titolari di aziende agricole individuati a seguito di procedura ad evidenza pubblica assumono, quale prestazione accessoria, l'obbligo di fornire in esclusiva alla Società gli effluenti zootecnici dagli stessi prodotti per il trattamento nell'impianto interaziendale realizzato per gli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di ottimale funzionamento dell'impianto, alle condizioni stabilite nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei soci stessi.

Articolo 7
(Trasferimento delle partecipazioni)

7.1.1 (principi generali) Le clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della Società all'omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.
7.1.2 Il Trasferimento che avvenga in violazione di quanto previsto al presente Articolo 7 si considera inefficace nei confronti della Società e degli altri soci, cosicché questi non potrà esercitare alcun diritto connesso alle Quote, acquisito in violazione e in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto, il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società.
7.1.3 Tutte le limitazioni di cui al presente articolo 7 non troveranno applicazione nel caso di Trasferimento da parte di un socio partecipato, direttamente o indirettamente, da enti pubblici, qualora esse siano incompatibili con esigenze derivanti da vincoli pubblicistici.
7.2 (divieto di Trasferimento) I soci non potranno porre in essere alcun atto tra vivi o mortis causa che sia volto a, od abbia per effetto di trasferire e/o cedere e/o disporre a qualsiasi titolo, direttamente e/o indirettamente, in tutto o in parte, la rispettiva partecipazione nella Società, e/o eventuali diritti di voto e/o diritti reali sulla stessa (a mero titolo esemplificativo, usufrutto, nuda proprietà, pegno) e/o altri diritti ad essa relativi e/o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale di propria spettanza (di seguito, le "**Quote e/o relativi diritti**"), né potranno costituire su di essa diritti di garanzia di alcun genere (di seguito tutte le ipotesi sopra descritte, congiuntamente, il "**Trasferimento**"). Per Trasferimento si intende qualsiasi negozio, anche a titolo

gratuito o senza corrispettivo (ivi compresi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, pegno, usufrutto oppure fusione, scissione, liquidazione del socio, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà ovvero della nuda proprietà ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali sulle Quote e/o i relativi diritti. Ai soci spetta il diritto di recesso ed agli eredi del socio defunto spetta il diritto di rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato ai sensi del successivo art. 8.

7.3 (Trasferimento da parte di socio partecipato direttamente o indirettamente da enti pubblici) Nel caso di Trasferimento di Quote e/o relativi diritti da parte del socio partecipato, direttamente o indirettamente, da enti pubblici, che detenga una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale, la cessione è libera. In ogni caso di cessione da parte di socio partecipato, direttamente o indirettamente, da enti pubblici la scelta del cessionario verrà effettuata nel rispetto della normativa vigente e in osservanza dei principi di economicità, efficienza, trasparenza, adeguatezza.

7.4 Ai fini del presente articolo 7, è espressamente esclusa la facoltà del socio di recedere dalla Società per il periodo di 2 (due) anni dalla sua costituzione o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Articolo 8
(Recesso)

8.1 Il diritto di recesso compete in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

8.2 Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o - se non prevista - dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che legittima l'esercizio del diritto di recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

8.3 Qualora il fatto che legittima l'esercizio del diritto di recesso sia diverso da una decisione dei soci, il diritto può essere esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto stesso da parte del socio.

8.4 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

8.5 Il valore di liquidazione della Quota ai fini del recesso è determinato in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ.

8.6 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito **entro centottanta giorni** dal momento in cui il recesso ha effetto.

8.7 Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte del socio partecipato, direttamente o indirettamente, da enti pubblici, che detenga una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale. L'organo amministrativo, pertanto, dovrà innanzitutto offrire a tale socio, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del socio recedente.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato **utilizzando riserve disponibili** (con conseguente attribuzione della partecipazione del socio receduto a tutti gli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni) o in mancanza **riducendo** corrispondentemente **il capitale** sociale; in quest'ultimo caso si applica **l'articolo 2482** cod. civ. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Articolo 9
(Finanziamenti e titoli di debito)

9.1 È consentito ricorrere a finanziamenti da parte dei soci, nel rispetto delle relative norme di legge e regolamentari.

9.2 La Società può emettere i titoli di debito di cui all'articolo 2483 del codice civile; la relativa competenza è attribuita ai soci, con decisione da assumersi in conformità agli articoli 11, 12 e 13 del presente statuto.

Articolo 10
(Esclusione)

10.1 Costituiscono giusta causa di esclusione del socio:

a) qualsiasi circostanza imputabile che causi discredito commerciale alla Società o leda il rapporto di fiducia con gli altri soci;
b) interruzione, sospensione, cessazione e comunque l'inadempimento non lieve degli obblighi oggetto delle prestazioni accessorie previste dallo Statuto;
c) la scadenza del termine di durata o lo scioglimento per qualsiasi ragione del rapporto contrattuale con la Società relativo alle prestazioni accessorie;
d) la sopravvenuta incapacità personale, l'insolvenza o l'apertura di procedura concorsuale del socio;
e) la sopravvenuta incapacità o impossibilità di eseguire o portare a termine le prestazioni pattuite con la Società nei tempi e con gli standard previsti.

10.2 Il valore di liquidazione della Quota del socio escluso viene determinata ai sensi dell'art. 8.6.
10.3 L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi del successivo art. 13. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta; a tale socio pur spettando il diritto di intervento all'assemblea non spetta il diritto di voto.
10.4 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.
10.5 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 8, inclusa la previsione del punto 8.7 ed esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO III
DECISIONI DEI SOCI
Articolo 11
(Disposizioni generali)

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.
11.2 L'acquisto effettuato da parte della Società ai sensi del secondo comma dell'articolo 2465 del codice civile non deve essere autorizzato con decisione dei soci.
11.3 Ogni socio che sia iscritto al Registro delle Imprese ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente punto 11 e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
11.4 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; tuttavia, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nelle ipotesi previste dal quarto comma dell'articolo 2479 del codice civile.
11.5 Le decisioni dei soci, regolarmente adottate, obbligano tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Articolo 12
(Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto)

12.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché siano assicurati a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione e il diritto di partecipazione alla decisione; dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
12.2 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
12.3 Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio (per tale intendendosi il giorno dell'invio dei documenti da parte della Società) o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
12.4 Tutti i documenti trasmessi alla sede della Società, relativi alla formazione della volontà dei soci, devono essere conservati dalla Società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.
12.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo 12 devono essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 13
(Assemblea)

13.1 L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
13.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o, in caso di sua impossibilità, dal collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un socio.
13.3 L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni - o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni - prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, lettera consegnata a mano, *telefax*, posta elettronica con attestazione di ricezione), e pervenuto ai destinatari al domicilio risultante dai libri sociali.
13.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione (in giorno diverso da quello fissato per la prima), per il caso in cui l'assemblea di prima convocazione non risulti validamente costituita.
13.5 Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) siano presenti o informati dell'adunanza e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento; l'eventuale opposizione degli amministratori e dei sindaci non presenti all'adunanza dovrà essere trasmessa per iscritto alla sede della Società prima dell'adunanza.
13.6 L'assemblea si può svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare, è necessario che:
(i) siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;
(ii) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
(iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
(iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
(v) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente punto 13.5) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta l'adunanza nel luogo ove saranno presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.
13.7 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro soggetto, anche non socio, con delega scritta, che deve essere conservata dalla Società; la delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per l'adunanza di seconda convocazione.
13.8 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o da persona designata dagli intervenuti.
13.9 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
13.10 L'assemblea è regolarmente costituita, sia di prima che di seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, e, nei casi di modificazione dell'atto costitutivo e di decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale
13.11 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante; il verbale, anche se redatto in forma di atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE

Articolo 14
(Modalità di amministrazione)

14.1 La Società può essere alternativamente amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri. Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico ovvero l'insieme degli amministratori nel caso di Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15
(Disposizioni generali)

15.1 L'amministrazione della società può essere affidata a persone fisiche o giuridiche, anche non soci, rieleggibili.

15.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, durano in carica fino a morte, revoca o dimissioni.

15.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito; salvo quanto previsto al successivo punto 15.4, la cessazione degli amministratori per qualsiasi altra causa (diversa dalla scadenza del termine) ha effetto immediato.

15.4 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare o cessi dalla carica uno o più amministratori, l'organo amministrativo provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci ed il sostituto resta in carica fino alla prossima assemblea dei soci. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica deve essere tempestivamente sollecitata a cura degli amministratori rimasti in carica, o in mancanza, dai sindaci, se nominati, la decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

15.5 Gli amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Articolo 16
(Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione)

16.1 Quando l'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, esso elegge tra i suoi membri il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della loro nomina; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

16.2 All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di cui al primo comma dell'articolo 2381 del codice civile.

Articolo 17
(Organi delegati e procuratori)

17.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, formato da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente; in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile; le attribuzioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 2475 del codice civile e quelle contenute nel punto 18.3 del presente statuto non possono essere delegate.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni contenute nella delega, nonché revocare le deleghe conferite.

17.3 Le riunioni del comitato esecutivo possono svolgersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui al punto 18.5.5 del presente statuto.

17.4 L'organo amministrativo può nominare, sostituire e revocare uno o più direttori generali, determinandone le funzioni, le attribuzioni e le facoltà.

17.5 L'organo amministrativo può, altresì, nominare, sostituire e revocare institori, procuratori e mandatari, in genere, per determinati atti o categorie di atti; la medesima facoltà compete a ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti delle relative attribuzioni.

Articolo 18
(Decisioni dell'organo amministrativo)

18.1 L'organo amministrativo provvede, con ogni più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società; restano escluse dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'assemblea.

18.2 Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione esso si pronuncia tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo giudichi opportuno e/o necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi componenti.

18.3 Salvo quanto disposto dal primo comma dell'art. 2479 del codice civile, saranno riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, (non delegabili a membri del consiglio di amministrazione stesso) le decisioni relative alle materie di seguito indicate:

(i) determinazione e modifica dell'indirizzo generale della Società, del budget annuale e del business plan pluriennale della stessa;

(ii) stipula, modifica e/o risoluzione di ogni contratto di valore superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per anno, salvo i contratti di somministrazione di energia e utenze con enti erogatori e fornitori (quali a titolo esemplificativo: energia elettrica, gas, acqua, telefono, riscaldamento, raccolta rifiuti) relativi a beni di proprietà della Società;

(iii) decisione su ogni investimento e/o spesa della Società non previste nel budget annuale o nel *business plan* approvati ovvero assunzione di obbligazioni per la Società non previste nel budget annuale o nel *business plan* pluriennale approvati;

(vi) sostituzione dei componenti dell'eventuale comitato esecutivo e di qualsivoglia altro organo gestionale o di indirizzo costituito nella Società, conferimento, variazione o revoca di deleghe a membri del consiglio di amministrazione o procure a terzi, ferma restando in ogni caso la facoltà dei consiglieri delegati di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti nei limiti dei poteri loro conferiti ai sensi del precedente articolo 17;

(vii) assunzione, nomina e licenziamento di personale direttivo, dirigenti e quadri;

(viii) qualsiasi atto o rapporto contrattuale, stipulato dalla Società con: (i) società e/o persone fisiche controllanti, direttamente e/o indirettamente, ciascuno dei soci; e/o (ii) società controllate direttamente o indirettamente da taluno dei soggetti testè indicati;

(ix) approvazione di transazioni su controversie giudiziali o stragiudiziali coinvolgenti la Società di valore superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

18.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo quanto previsto al punto 18.5.1; la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché siano assicurati a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione e il diritto di partecipazione alla decisione; dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori; il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio (per tale intendendosi il giorno dell'invio dei documenti da parte della Società) o nel diverso termine indicato nel testo della decisione; tutti i documenti trasmessi alla Società, relativi alla formazione della volontà degli amministratori, devono essere conservati dalla Società, unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

18.5.1 Su iniziativa del Presidente del consiglio di amministrazione o su richiesta scritta di almeno due amministratori (formulata con avviso pervenuto alla Società entro ventiquattro ore dal ricevimento dei documenti relativi ad una delle procedure di cui al precedente punto 18.4), il Consiglio di Amministrazione deve decidere in riunione collegiale.

18.5.2 Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

18.5.3 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno cinque giorni - o, in caso di urgenza, un giorno - prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, lettera consegnata a mano, *telefax*, posta elettronica con avviso di ricezione), e pervenuto a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi (se nominati), al domicilio risultante dai libri sociali; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

18.5.4 Anche in assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi (se nominati).

18.5.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che:

(i) siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(ii) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
(iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
(iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
18.5.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica, esse vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
18.5.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.
18.6. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 19

(Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza)

19.1 All'organo amministrativo, sia esso unipersonale o pluripersonale, saranno riservati i più ampli poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, fatta eccezioni per le decisioni sulle materie riservate ai soci dalla legge o dal presente statuto.
19.2 La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta:
(i) nel caso di Amministratore Unico, a questi;
(ii) nel caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
(iii) agli amministratori delegati, se designati, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri ad essi attribuiti
(iv) a tutte le persone estranee all'organo amministrativo da questo designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

Articolo 20

(Remunerazione dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio)

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso che sarà stabilito dall'assemblea, la quale determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti stabiliti dalla legge.

TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE E REVISORE

Articolo 21

(Collegio sindacale)

21.1 La Società può nominare un collegio sindacale.
21.2 La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.
21.3 Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi - di cui uno presidente - e due sindaci supplenti I componenti il collegio sindacale devono - in ogni caso - essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
21.4 Fatto salvo quanto previsto al punto 22 del presente statuto, il collegio sindacale (sia in caso di nomina obbligatoria che di nomina facoltativa) esercita le funzioni di cui al primo comma dell'articolo 2403 del codice civile, nonché il controllo contabile sulla Società; ad esso si applicano gli articoli dal 2398 al 2409-*septies* (ambo inclusi) del codice civile.
21.5 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche per audio e/o video conferenza, secondo quanto previsto al precedente punto 18.4.5.

Articolo 22

(Revisore)

22.1 La Società, con decisione dei soci (non comportante modifica del presente statuto), può nominare un revisore contabile o una società di revisione, attribuendo loro il controllo contabile.
22.2 Il revisore contabile e la società di revisione devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
22.3 Al revisore contabile e alla società di revisione si applicano le norme previste in tema di società per azioni.

TITOLO VI
BILANCIO E UTILI
Articolo 23
(Esercizio sociale)

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno (31) dicembre (12) di ogni anno.

Articolo 24
(Bilancio)

24.1 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo redige il bilancio, a norma di legge.

24.2 Il bilancio è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 25
(Utili)

25.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto un importo non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, fino al limite di legge, saranno ripartiti annualmente tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, ove ciò non rechi pregiudizio all'equilibrio finanziario della società, salvo che i soci decidano speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero dispongano di rinviarli, in tutto o in parte, all'esercizio successivo.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO
Articolo 26
(Scioglimento)

26.1 La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.

26.2 In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

TITOLO VIII
RINVIO
Articolo 27
(Rinvio)

27.1 Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia.»